



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PALERMO

Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maura Cannella ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 8522 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2021 vertente

TRA

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] elet-
tivamente domiciliati a Palermo, Piazza V.E. Orlando, n. 33 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Raso e rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonino Falzone e Salvatore Falzone per mandato in atti;

– parte attrice –

CONTRO

Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” (C.F. 05841790826), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici siti in Palermo, via Valerio Villareale n. 6, è domiciliata ex lege;

– parte convenuta –

E

[REDACTED]
[REDACTED] elettivamente domiciliato in Palermo, Via Ludovico Ariosto, n. 34 presso lo studio dell'Avv. Ferraro Diego, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;

– parte convenuta –

OGGETTO: Responsabilità professionale.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 10/02/2025, svolta in modalità c.d. cartolare, le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio [REDACTED] [REDACTED] hanno convenuto in giudizio l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" ed il dott. [REDACTED] [REDACTED] fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in relazione alle prestazioni sanitarie da questi fornite in occasione dell'esame autoptico sul cadavere del loro congiunto [REDACTED] seguito in data 15/02/2015 presso l'azienda convenuta dai consulenti tecnici nominati dal Pubblico Ministero, dott.ri [REDACTED] nell'ambito del procedimento penale n. [REDACTED] al fine di verificare la presenza, l'entità e la distribuzione delle lesioni cranioencefaliche subite dalla vittima.

Hanno esposto che i Consulenti che avevano effettuato l'esame diagnostico Tac del cranio-encefalo si erano avvalsi della prestazione professionale del dott. [REDACTED] medico radiologo.

Parte attrice ha allegato che, al momento del deposito della relazione autoptica nel fascicolo del Pubblico Ministero i consulenti avevano omesso di allegare l'apposito supporto informatico (cd-rom) contenente le immagini del citato esame radiologico.

Nel 2019, a seguito della riapertura delle indagini sull'omicidio di [REDACTED] [REDACTED] e dell'iscrizione di un nuovo procedimento penale per omicidio volontario in concorso (proc. pen. n. 17998/19 RGNR; 13418/19 RGGIP), gli odierni attori avevano nominato due consulenti di parte, i quali avevano chiesto di visionare le immagini diagnostiche relative alla Tac cranio-encefalo eseguita sul cadavere di [REDACTED] indicative ed esplicative della causa della morte e

della dinamica dei fatti.

Pertanto, gli attori avevano richiesto la copia integrale, a colori e in formato digitale, dell'esame TAC cranio eseguita presso l'Istituto di Radiologia del Policlinico "P. Giaccone" di Palermo dal [REDACTED] sia alla Procura della Repubblica di Palermo (cfr. all. n. 2) che al Policlinico (cfr. all. 3 richiesta reiterata in data 6 luglio 2019).

In data 30 luglio 2019 il Policlinico, nella persona del Direttore del Dipartimento di Diagnostica per Immagini e di Neuroscienze Interventistiche, prof. [REDACTED] aveva risposto rappresentando che in seguito a verifica nel sistema RIS-PACS del Dipartimento di Diagnostica per Immagini e Neuroscienze interventistiche, era emerso: 1) che nel suddetto sistema RIS-PACS risultava presente esclusivamente il referto relativo all'esame di TC cranio in modalità Virtopsy del sig. [REDACTED] 15 febbraio 2015 eseguita alle ore 7,30 dal dirigente medico dott. [REDACTED] 2) che per mero errore materiale del dirigente medico [REDACTED] immagini correlate al referto non erano state trasferite dalla cosiddetta "area non verificata" allo storage definitivo delle immagini; 3) che la probabile spiegazione dell'errore nasceva dal fatto che i medici legali e i radiologi coinvolti "discutono immediatamente i reperti osservabili in TC prima dell'effettuazione dell'autopsia". (cfr. all. n. 5) e stante l'indisponibilità del materiale iconografico, il Policlinico aveva inviato mediante mail il referto dell'esame TC cranio (cfr. all. n. 6).

Gli attori hanno dedotto che nell'ambito del procedimento penale per omicidio volontario in concorso (n. [REDACTED] opposizione a richiesta di archiviazione), il Giudice, con ordinanza di incidente probatorio aveva disposto la esumazione della salma di [REDACTED] al fine di effettuare una nuova Tac cranio-encefalo e un nuovo esame autoptico.

Espletati i suddetti accertamenti tecnici, i periti avevano depositato in da-

ta 14 gennaio 2021 l'elaborato ribaltando l'esito dell'autopsia eseguita a poche ore dal decesso di [REDACTED]

La nuova TAC, infatti, aveva rilevato importanti lesioni non registrate nel referto a firma del dott. [REDACTED] ed i periti avevano lamentato l'impossibilità di procedere a una comparazione tra le immagini TAC cranio acquisite nel settembre 2021 con quelle captate nel febbraio 2015 e non archiviate dal medico radiologo [REDACTED] e dal presidio ospedaliero Policlinico Giaccone di Palermo.

Ritenuto che l'indisponibilità delle immagini diagnostiche relative alla Tac cranio eseguita presso il Policlinico nel 2015 avesse prodotto un vulnus a carico degli odierni attori fonte di risarcimento di natura aquiliana, [REDACTED]

[REDACTED] hanno invocato la responsabilità contrattuale, da contatto sociale o, in subordine, extracontrattuale dei convenuti.

Segnatamente gli attori hanno dedotto che la mancanza della Tac-cranio aveva fortemente compromesso l'esercizio dei loro diritti costituzionali (art. 24 e art. 111 Cost.), mortificandone le aspettative di raggiungimento della verità processuale e di risarcimento dei danni e, comunque, provocando un ritardo temporale tale da compromettere in generale l'accertamento dei fatti e in particolare l'acquisizione delle prove in giudizio.

Ed invero, la Procura della Repubblica di Palermo aveva respinto l'ipotesi che la vittima fosse deceduta a causa di un pestaggio ad opera di più soggetti, proprio in ragione della tesi prospettata dai suoi consulenti, secondo cui il giovane sarebbe morto a causa di una diffusa emorragia provocata da un unico colpo vibrato al cranio dal [REDACTED] poi condannato in via definitiva per omicidio volontario.

Sulla scorta delle sommarie informazioni testimoniali raccolte nel corso delle indagini, tuttavia, la famiglia [REDACTED] aveva, invece, ritenuto che la deva-

stante emorragia cerebrale fosse stata causata da una plurima serie di colpi inferti al cranio e, per dimostrare tale tesi, i consulenti dalla stessa nominati avevano manifestato l'esigenza di esaminare le immagini iconografiche del cranio e dell'encefalo della vittima e ciò aveva reso necessaria l'esumazione del cadavere di [REDACTED] per una nuova autopsia e una nuova tac in modalità virtopsy, soluzione quest'ultima che aveva avuto risvolti psicologici devastanti per gli odierni attori.

Secondo la prospettazione attorea, l'omissione degli odierni convenuti aveva rallentato, se non addirittura del tutto pregiudicato, l'iter giudiziario di accertamento della verità, in considerazione del lasso di tempo trascorso e dello stato di alterazione del cadavere. Ed infatti, la Procura della Repubblica di Palermo aveva chiesto per ben tre volte l'archiviazione del procedimento per omicidio volontario in concorso contro ignoti proprio sulla base della relazione autoptica a firma dei suoi consulenti.

Soltanto in data 14/11/2019 – successivamente al deposito della consulenza medica di parte delle persone offese – erano stati iscritti nel registro degli indagati nuovi soggetti per omicidio volontario in concorso.

Gli attori hanno dedotto che, per effetto dell'inadempimento della prestazione sanitaria, avevano perso la chance di provare – attraverso una consulenza medica di parte – che il loro parente era deceduto a causa di lesioni plurime attribuibili al concorso di più persone (e non esclusivamente a causa di un unico calcio, ritenuto mortale in sede autoptica).

Tale chance era andata perduta per i sei anni successivi alla morte del loro congiunto avvenuta il 14 febbraio 2015.

Alla luce di ciò, [REDACTED] hanno chiesto il risarcimento del danno da perdita di chance di ottenere da parte degli autori materiali del fatto, il risarcimento danni per c.d. perdita

parentale e il c.d. danno morale catastrofico, nonché del danno non patrimoniale derivante dalla esumazione del cadavere per la realizzazione di una nuova autopsia e tac e del danno per lesione del diritto di difesa e del diritto alla realizzazione di un giusto processo ed hanno, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «*accertare la responsabilità ex art. 1218 c.c. e 1228 c.c.; inadempimento del contratto atipico di ospedalità; violazione D.L. 14 febbraio 1997 dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo in persona del legale rappresentante pro-tempore e per l'effetto condannare la stessa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore degli attori nella seguente misura: 1) in favore dell'attore [REDACTED] [REDACTED] cui sommare il risarcimento da liquidare in via equitativa per i danni di cui ai punti 5.2 e 5.3 e 5.4 del presente atto, oltre interessi e rivalutazioni sino al soddisfo; 2) in favore dell'attore [REDACTED] [REDACTED] cui sommare il risarcimento da liquidare in via equitativa per i danni di cui ai punti 5.2 5.3 e 5.4 del presente atto, oltre interessi e rivalutazioni sino al soddisfo; 3) in favore dell'attore [REDACTED] € 186.327, cui sommare il risarcimento da liquidare in via equitativa per i danni di cui ai punti 5.2, 5.3 e 5.4 del presente atto, oltre interessi e rivalutazioni sino al soddisfo; - accertare la responsabilità contrattuale da contatto sociale, ex art. 1218 c.c., del medico radiologo dott. [REDACTED] per l'effetto condannare lo stesso al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore degli attori nella seguente misura: 1) in favore dell'attore [REDACTED] € 294.201,00 cui sommare il risarcimento da liquidare in via equitativa per i danni di cui ai punti 5.2, 5.3 e 5.4 del presente atto, oltre interessi e rivalutazioni sino al soddisfo; 2) in favore dell'attore [REDACTED] € 304.007,70, cui sommare il risarcimento da liquidare in via equitativa per i danni di cui ai punti 5.2, 5.3 e 5.4 del presente atto, oltre interessi e rivaluta-*

zioni sino al soddisfo; 3) in favore dell'attore [REDACTED] € 186.327, cui sommare il risarcimento da liquidare in via equitativa per i danni di cui ai punti 5.2, 5.3 e 5.4 del presente atto, oltre interessi e rivalutazioni sino al soddisfo; In via subordinata: - dichiarare la responsabilità degli odierni convenuti e per l'effetto condannare gli stessi al pagamento dei danni non patrimoniali subiti da parte attrice da liquidarsi interamente in via equitativa. Con vittoria di compensi e spese di lite, oltre oneri e accessori come per legge».

Instaurato il contraddittorio, si è costituita l' Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" ed ha contestato le responsabilità invocate e, segnatamente, la natura contrattuale ed ha chiesto il rigetto delle domande formulate dagli attori, perché infondate sia nell'an che nel quantum ed ha concluso chiedendo al Tribunale di «ritenere e dichiarare inammissibili, infondate sia nell'an che nel quantum le domande spiegate da parte attrice e per l'effetto rigettarle per tutto quanto dedotto in parte motiva; Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio».

Si è costituito in giudizio anche il dott. [REDACTED] ed ha contestato la fondatezza delle domande attoree, invocandone il rigetto e deducendo che le immagini della "tac cranio-encefalo" erano state sin da subito acquisite dal "PACS aziendale" - tanto da essere visionate dal medico e dagli specialisti per oltre tre mesi e fino alla loro vidimazione - ma non erano state "conservate" nel Sistema a causa di una inadeguatezza del software aziendale eventualmente imputabile alla struttura, non certo al sanitario.

Segnatamente, il convenuto ha dedotto che il Direttore del Dipartimento di Diagnostica, [REDACTED] con successiva nota integrativa del 13/07/2020, prodotta dalla stessa Azienda (all. 2 della produzione), aveva precisato che la perdita delle immagini era esclusivamente imputabile a "procedure informatiche automatizzate non andate a buon fine" e che l'errore "non sia legato ad

alcuna azione omissiva del Dirigente Medico [REDACTED] “o ad errore umano in genere”, ha anche riferito che all’epoca dei fatti “non era disponibile la cosiddetta archiviazione legale sostitutiva, che è lo strumento che garantisce la conservazione delle immagini”.

L’inadeguatezza del sistema sarebbe stata, peraltro, confermata da un successivo scambio di note con la richiesta da parte del Dipartimento di Diagnostica di un servizio di “Archiviazione Legale Sostitutiva con Disaster Recovery”.

Alla luce di ciò il dott. [REDACTED] ha contestato che gli fosse imputabile alcuna responsabilità in ordine alla mancata conservazione delle immagini per cui è causa, essendo la perdita delle stesse eziologicamente riconducibile alla carenza di adeguati sistemi informatici da parte della Struttura ed ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di *«Rigettare la richiesta risarcitoria attorea perchè infondata in fatto ed in diritto; - Rigettare in ogni caso le domande proposte nei confronti del [REDACTED] perché prive di qualsivoglia fondamento fattuale e giuridico; - In caso di accertata responsabilità del [REDACTED] [REDACTED] porre ogni onere risarcitorio a totale carico dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo; - In caso di accertata responsabilità dei convenuti, graduare le relative colpe in base all’apporto causale di ciascuno di essi in relazione ai danni riconosciuti a controparte e, per l’effetto, contenere l’eventuale condanna degli stessi nei limiti della porzione di colpa loro ascrivibile. Con vittoria di spese e onorari»* .

Istruita mediante acquisizione documentale e interrogatorio formale del dott. [REDACTED] Rigettate e respinte le ulteriori richieste istruttorie formulate da parte attrice, la causa è stata posta in decisione all’udienza del 10/02/2025 svolta in modalità c.d. cartolare, previa assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di re-

plica.

Tanto premesso in fatto, va confermata in questa sede l'ordinanza istruttoria riservata del 09/01/2023, nella parte in cui ha disatteso le istanze istruttorie formulate dalle parti ed alle cui motivazioni si rinvia integralmente.

Va quindi osservato, in via preliminare, in ordine alla natura della responsabilità dell'Azienda e del sanitario, che non può condividersi l'assunto attoreo secondo il quale essa sarebbe riconducibile alla previsione dell'art. 1218 c.c., poiché nessun rapporto contrattuale è intercorso tra la menzionata struttura, il sanitario e gli odierni attori.

Ed invero, l'esame autoptico e l'esame diagnostico Tac del cranio-encefalo della vittima sono stati espletati dai Consulenti tecnici nominati su incarico della Procura della Repubblica e nessun contratto di ospitalità è intercorso tra le parti.

Ne consegue che l'ambito risarcitorio nel quale la domanda deve essere inquadrata è necessariamente di natura extracontrattuale.

Pertanto, l'onere probatorio degli attori si estende a tutti gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., ivi compreso l'elemento soggettivo dell'illecito, non potendo giovare della presunzione posta dall'art. 1218 c.c.

Ora, nella specie, gli attori hanno fondato le loro pretese risarcitorie sull'assunto che lo smarrimento delle immagini del l'esame diagnostico Tac del cranio-encefalo di [REDACTED] re ad essere imputabile ad errore del sanitario, avrebbe determinato un danno da lesione del diritto di difesa e del diritto alla realizzazione di un giusto processo e mortificato le loro aspettative di raggiungimento della verità processuale e di risarcimento dei danni, e comunque provocato un ritardo temporale tale da compromettere in generale

l'accertamento dei fatti e, in particolare, l'acquisizione delle prove in giudizio.

Gli attori hanno, inoltre, lamentato di avere subito un danno da perdita della chance di ottenere da parte degli autori materiali del fatto, il risarcimento danni per c.d. perdita parentale e il c.d. danno morale catastrofico.

Infine, parte attrice ha lamentato di avere subito un danno derivante dalla necessità di esumazione del cadavere per la realizzazione di una nuova autopsia e di una nuova TAC.

Orbene, è incontestato che le immagini della Tac del cranio-encefalo eseguita in data 15/02/2015 non siano più disponibili.

Oggetto di viva contestazione tra le parti è stata invece la causa di tale indisponibilità.

Secondo gli attori ed alla luce della nota del 30 luglio 2019 del Direttore del Dipartimento di Diagnostica per Immagini e di Neuroscienze Interventistiche del Policlinico, essa sarebbe imputabile ad un errore del sanitario che avrebbe omesso di trasferirle dalla cosiddetta "area non verificata" allo storage definitivo delle immagini.

Secondo l'Azienda, invece, lo smarrimento sarebbe stato determinato da un mero errore tecnico in capo al sistema RIS-PACS e che detto malfunzionamento integrerebbe gli estremi della causa non imputabile.

Il dott. [REDACTED] ha infine, dedotto che le immagini sarebbero andate perdute per l'inadeguatezza del software aziendale, anche alla luce di quanto chiarito dallo stesso Direttore del Dipartimento di Diagnostica, con la successiva nota integrativa del 13/07/2020, nonché dalla successiva richiesta da parte del Dipartimento di un servizio di "Archiviazione Legale Sostitutiva con Disaster Recovery".

Gli attori hanno invocato la responsabilità del medico e della struttura alla luce del D.L. del 14 febbraio 1997 che impone alle Aziende sanitarie pubbli-

che l'obbligo di conservazione dei documenti sanitari, prescrivendo che i referti radiologici debbono essere conservati per un tempo illimitato mentre i supporti iconografici per un tempo non inferiore ai dieci anni, anche alla luce della C.T.P. a firma dei dott. [REDACTED]

Orbene, la normativa di riferimento in ordine alla conservazione della documentazione sanitaria è costituita dalla Circolare del Ministero della sanità del 19 dicembre 1986, n. 900 la quale stabilisce la conservazione illimitata di cartelle cliniche e referti, mentre le radiografie e altri documenti diagnostici devono essere conservati per venti anni; dall'art. 5 del D.M. del 18 febbraio 1982, che prevede la conservazione quinquennale della documentazione relativa alle visite di accertamento per l'attività sportiva agonistica e, infine, dall'art. 4 del D.M. del 14 febbraio 1997 il quale stabilisce le condizioni di conservazione e l'accessibilità ai pazienti dei documenti radiologici, con un periodo minimo di dieci anni.

Si tratta di norme che riflettono l'importanza e la sensibilità di tali informazioni, fondamentali non solo per la storia clinica del paziente, ma anche per eventuali responsabilità legali.

Ora, nella specie, le immagini della Tac del cranio-encefalo sono andate perdute.

Ritiene il Tribunale che non sia stata raggiunta la prova che ciò sia imputabile all'omissione del medico convenuto [REDACTED] (cfr. verbale di interrogatorio formale del medesimo reso all'udienza del 23/05/2023).

La stessa Azienda convenuta, d'altro canto, ha prodotto la nota del Direttore del Dipartimento di Diagnostica, del 13/07/2020, in seno alla quale, a precisazione di quanto affermato nella precedente del 30/07/2019, il dott. [REDACTED] ha affermato che, laddove «è stato segnalato il "mero errore materiale" dal quale è derivata la mancata conservazione delle immagini a supporto del

referto regolarmente consegnato, si deve specificare che l'errore non è legato ad alcuna azione omissiva del dirigente medico e ad errore umano in genere, polizia procedure informatiche ho mangiato che non sono andati correttamente a buon fine».

Ora, la mancata conservazione o la predisposizione di misure idonee ad evitare lo smarrimento, il danneggiamento o la distruzione delle stesche non può che essere imputabile all'Azienda la quale, d'altro canto, pur avendo eccepito la sussistenza di un malfunzionamento del sistema RIS-PACS, non solo non ne ha fornito prova, ma ha omesso, altresì, di dimostrare di avere posto in essere ogni cautela necessaria ad evitare la perdita delle stesche.

In altre parole, vanno ricondotte a causa non imputabile solo circostanze estranee alla sfera di controllo dell'interessato e tale concetto *“non può essere dilatato sino a comprendere fatti dipendenti dalla negligenza organizzativa della parte, soprattutto nei casi, come quelli che interessano una struttura sanitaria ed il medico in essa operante, in cui la “buona organizzazione” dovrebbe essere uno dei tratti caratterizzanti della professionalità”* (Cassazione Civile, Sez. III, n. 15762 del 15.6.2018).

La responsabilità per lo smarrimento delle immagini, pertanto, non può che essere imputata all'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone”.

Venendo, quindi, all'esame delle singole domande proposte dagli attori, va osservato che costoro hanno lamentato di avere subito un danno da perdita della chance di ottenere da parte degli autori materiali del fatto, il risarcimento danni per c.d. perdita parentale e il c.d. danno morale catastrofico.

Tuttavia, hanno del tutto omesso di offrire in giudizio la prova della sussistenza della responsabilità di ulteriori soggetti, oltre a quello che risulta essere stato già condannato per l'omicidio del loro congiunto, nonché del nesso

causale tra il danno e l'evento.

Ed invero la perdita di chance è il danno derivante dalla definitiva perdita della possibilità, concretamente esistente nel patrimonio del danneggiato, di conseguire ulteriori vantaggi economici o risultati favorevoli.

Stando così le cose, è evidente che, in tanto una perdita di chance di tale possibilità può configurarsi, in quanto di tale possibilità si fornisca la prova.

In ogni caso, per stessa allegazione di parte attrice, a seguito della riapertura delle indagini e dei nuovi accertamenti peritali, è stato avviato un procedimento penale per omicidio volontario in concorso a carico di [REDACTED] [REDACTED] (proc. pen. n. 17998/19 RGNR; 13418/19 RG GIP).

Nonostante gli attori nulla abbiano allegato in ordine agli sviluppi del suddetto procedimento, risulta evidente che nessun danno da perdita di chance di ottenere da costoro il risarcimento del danno subito può essersi prodotto nella loro sfera giuridica rimanendo, in astratto ed allo stato, del tutto impregiudicato il loro diritto al risarcimento del danno da parte degli autori del reato.

Né alcun pregiudizio può ritenersi essersi prodotto in capo agli attori sotto il profilo risarcitorio per il tempo trascorso in attesa della identificazione dei responsabili, alla luce dei noti principi espressi dalla giurisprudenza in materia di debiti di valore, come quelli di risarcimento da fatto illecito, per i quali possono infatti essere corrisposti interessi (ad un tasso che, in mancanza di specifiche indicazioni circa gli impieghi maggiormente remunerativi nei quali il danaro sarebbe stato investito, va determinato in misura pari al tasso legale), in modo da rimpiazzare il mancato godimento del denaro dovuto.

Alla luce di ciò, la domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno

da perdita di chance di ottenere da parte degli autori materiali del fatto, il risarcimento danni per c.d. perdita parentale e il c.d. danno morale catastrofico, pertanto, non può trovare accoglimento e deve ritenersi infondata.

In ordine alla lamentata lesione del diritto di difesa e del diritto alla realizzazione di un giusto processo per avere la condotta censurata mortificato le aspettative di raggiungimento della verità processuale e di risarcimento dei danni o comunque determinato un ritardo temporale tale da compromettere l'accertamento dei fatti e l'acquisizione delle prove in giudizio, valgono le medesime considerazioni appena esposte.

Il procedimento per l'accertamento delle responsabilità in ordine al decesso del povero [REDACTED] tuttora in corso e gli esiti del medesimo non sono, allo stato, prevedibili.

Le gravi carenze in punto di allegazione e documentali in cui sono incorsi gli attori non consentono affatto di ritenere che l'assenza delle immagini della Tac del cranio-encefalo abbia determinato una compromissione della possibilità di accertare gli eventi che hanno coinvolto la vittima.

Tanto più in quanto risulta che le indagini sono proseguite e altri soggetti sono stati indagati per l'omicidio di [REDACTED]

A tale proposito è bene precisare che la vicenda che ha coinvolto il congiunto degli attori è stata solo sommariamente ricostruita da questi ultimi nell'atto introduttivo, sulla scorta della considerazione che essa ha *“scosso fin da subito l'opinione pubblica nazionale e ha prodotto una vasta e perdurante eco mediatica”*.

Tuttavia, gli eventi verificatisi, in tutta la loro tragicità, soprattutto quelli di natura processuale, non costituiscono un fatto notorio di cui questo giudice possa avere cognizione al di là degli oneri di allegazione e prova incombenti sulle parti.

Ora, gli attori non hanno prodotto in seno al presente giudizio tutti gli atti dei procedimenti penali di cui hanno fatto menzione nei loro scritti, ma solo alcune SIT, il Verbale di nomina consulenti PM del 14 febbraio 2015, l'ordinanza del GIP di incidente probatorio, la Relazione autoptica del 15/2/2015, la Relazione medico-legale necroscopica del 14/01/2021 resa nel proc. penale n. 17998/2019 RGNR, la trascrizione fonoregistrazione audizione periti in incidente probatorio del 19/2/2021 e la trascrizione fonoregistrazione dell'udienza del 9 giugno 2022 nel proc. pen. 17998/2019 R.G.N.R. – 13418/2019 R.G.GIP.

Hanno inoltre dato atto – senza tuttavia produrre la relativa sentenza - che per l'omicidio di [REDACTED] è stato condannato in via definitiva per omicidio volontario tale [REDACTED] e che nel 2019 e, segnatamente, in data 14/11/2019, dopo il deposito della consulenza medica di parte delle persone offese, sono stati iscritti nel registro degli indagati nuovi soggetti per omicidio volontario in concorso senza, tuttavia, fornire alcuna informazione in ordine agli ulteriori sviluppi di tale nuovo procedimento.

Ciò rende incompleta la ricostruzione dei fatti processuali relativi ai procedimenti citati dagli attori e sulla cui evoluzione costoro hanno fondato le domande risarcitorie formulate in seno al presente giudizio e legate all'asserita lesione del diritto di difesa e del diritto alla realizzazione di un giusto processo.

Sulla base della scarsa produzione documentale offerta in questa sede e, in particolare, dall'esame della Relazione autoptica del 15/2/2015 (all. 16 della produzione attorea) emerge che i Periti del Pubblico Ministero dott.ri Paolo Procaccianti e Cettina Sortino, hanno concluso affermando che [REDACTED] venne attinto da un corpo contundente, vibrato con notevole forza viva, alla regione temporale sx, responsabile dell'imponente e diffusa emorragia su-

baracnoidea, particolarmente rappresentata ai lobi temporali associata a dissezione parenchimale, con interessamento della regione ponto-bulbo-cerebellare. Nel caso in esame, l'azione traumatica di notevole forza viva, è stata responsabile del trauma cranico chiuso responsabile della gravissima ed imponente emorragia su subaracnoidea traumatica, che ha portato a molte la vittima».

Parte attrice ha sostenuto che, alla luce di ciò, la Pubblica accusa avrebbe chiesto per tre volte l'archiviazione del procedimento, respingendo l'ipotesi che la vittima fosse deceduta a causa di un pestaggio ad opera di più soggetti, proprio in ragione della tesi prospettata dai suoi consulenti.

Tuttavia, gli attori hanno omesso di depositare tali richieste e non hanno nemmeno chiarito l'iter processuale che ha condotto alla condanna di [REDACTED]

Parte attrice ha sostenuto che l'iscrizione nel registro degli indagati di “nuovi soggetti per omicidio volontario in concorso” sarebbe avvenuta soltanto in data 14/11/2019 – successivamente al deposito della consulenza medica di parte delle persone offese.

Tuttavia, gli attori hanno omesso di depositare tale consulenza ed i successivi atti di tale procedimento.

È stata prodotta l'ordinanza del GIP di incidente probatorio del 26/02/2020 che, tuttavia, non contiene alcuna motivazione in ordine alla necessità del nuovo accertamento e, ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge, si limita a fare rinvio alla richiesta del Pubblico Ministero che, invece, non è stata depositata in questa sede.

Dalla lettura della Relazione medico-legale necroscopica del 14/01/2021 resa nel proc. penale n. [REDACTED] (all. 17 della produzione attorea) a firma dei dottori Pietrantonio Ricci, il Prof. Umberto Sabatini e Prof. Dome-

nico Laganà emerge che, secondo costoro, «il decesso di [REDACTED] condu-
cibile ad arresto cardiorespiratorio secondario a diffusa emorragia celebrale e
subaracnoidea con trauma cranio facciale e cervicale a livello di C1-C2 dovuto
ad azione meccanica diretta e indiretta sul capo e sferrata da una sequenza
rapida di molteplici colpi ad alto impatto contusivo in regione cranica».

I Periti hanno precisato che la nuova indagine radiologica aveva «permesso
a questi periti di comprendere l'entità dell'azione meccanica lesiva e la molte-
plicità dei colpi inferti» e che «in virtù delle lesioni interne sia ossee che paren-
chimatose al contrario di quanto affermato nell'autopsia del 14.02.2015, è
plausibile ritenere che l'azione meccanica traumatica violenta al cranio sia sta-
ta estrinsecata non da un unico colpo contundente ma da molteplici colpi con-
tudenti in sequenza rapida sferrati nella regione cranica con caratteristica di
multipolarità. Tale dato è supportato dalle emorragia cerebrale (subaracnoi-
dea, intraventricolare ed intraparenchimale in corrispondenza dei nuclei della
base) e dalle lesioni ossee che, solo con un unico corpo contundente, non si sa-
rebbero potute generare, considerando la localizzazione topografica sia ante-
riore che posteriore».

Ora, in tale stato di cose, non pare a questo giudice che sia stata raggiun-
ta la prova che l'assenza delle immagini dell'esame Tac cranio-encefalo abbia
avuto efficacia causale in ordine alla lesione del diritto di difesa e del diritto
alla realizzazione di un giusto processo o che abbia compromesso le aspetta-
tive di raggiungimento della verità processuale, l'accertamento dei fatti e
l'acquisizione delle prove in giudizio.

La necessità di nuovi accertamenti - almeno sulla scorta di quanto allega-
to dagli attori - pare sia stata sollecitata dalle parti offese alla luce delle SIT
raccolte nel corso delle indagini, asseritamente incompatibili con le conclu-
sioni qui erano giunti i Periti del Pubblico Ministero, perchè convergenti ver-

so l'ipotesi di un concorso di persone in omicidio.

D'altro canto, i Periti del P.M. redatto la relazione autoptica tenendo conto dell'esame diagnostico Tac del cranio-encefalo che costoro hanno visionato e, tuttavia, sono pervenuti a risultati diversi da quelli raggiunti dai Periti nominati in occasione dell'incidente probatorio, circostanza tutt'altro che infrequente in ambito medico.

Alla luce di quanto precede anche tale domanda non può essere accolta.

Parte attrice ha chiesto, infine, il ristoro del danno subito a causa della necessità di esumazione del cadavere per la realizzazione di una nuova autopsia e di una nuova Tac del cranio-encefalo.

Ora, è evidente che in assenza delle immagini dell'esame diagnostico Tac del cranio-encefalo della vittima eseguito in data 15/02/2015 abbia reso necessaria la riesumazione del cadavere in sede di incidente probatorio onde consentire un nuovo accertamento.

È altrettanto evidente che la famiglia [REDACTED], già provata da un evento così tragico come la morte violenta del congiunto, è stata costretta a subire lo strazio della riesumazione del corpo del familiare, di un nuovo esame autoptico sul corpo del medesimo e della successiva nuova tumulazione, sicchè il danno non patrimoniale prodottosi può ritenersi sussistente in via presuntiva alla luce dello stretto vicolo familiare ed delle traumatiche modalità in cui ha perso la vita il povero [REDACTED]

Tale danno non patrimoniale di natura affatto peculiare, sfugge inevitabilmente ad ogni parametro predeterminato di liquidazione e va determinato in via puramente equitativa ed all'attualità nella somma di € 10.000,00 per ciascuno degli attori in relazione alle circostanze del caso e della intensità del pregiudizio.

In merito alle spese di lite tenuto conto della complessità e drammaticità

della vicenda, ricorrono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra parte attrice e il dott. [REDACTED]

In ossequio al criterio direttivo fissato dall'art. 91 cpv c.p.c., le spese di lite sostenute da parte attrice vanno, invece, poste a carico della Azienda convenuta soccombente.

Ai fini della relativa liquidazione i parametri fissati dal D.M. 55/2014 (attuativo dell'art. 13, sesto comma, L. 247/2012), nella formulazione conseguente alle modificazioni apportate con D.M. n. 147 del 13/08/2022, orientano per l'applicazione del valore medio previsto dalla tabella per lo scaglione di riferimento in relazione al decisum (€ 10.000,00) relativamente a tutte le fasi, con aumento di cui all'art. 4, comma 2, D.M. 55/14 per la presenza di più parti e di pretese che devono ritenersi "identiche in fatto ed in diritto".

P.Q.M.


Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o difesa, provvedendo sulle domande proposte da [REDACTED] nei confronti dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone", in persona del legale rappresentante pro tempore, e del dott. [REDACTED] così decide:

rigetta le domande proposte nei confronti del dott. [REDACTED]

in parziale accoglimento delle domande formulate nei confronti dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone", in persona del legale rappresentante pro tempore, condanna quest'ultima a pagare l'importo di € 10.000,00 a ciascuno degli attori, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo;

condanna l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla parte at-

trice le spese del giudizio che liquida in complessivi € 5.686,24 per compensi, oltre marca, C.U., I.V.A., C.P.A. e rimborso spese nella misura del 15% dei compensi;

dichiara le spese di lite compensate tra gli attori e il dott. 

Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Palermo in data 06/06/2025.

Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Maura Cannella, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.